## Dispositivo

- 1) La decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, del 19 febbraio 2013, di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del Sig. Wahlström è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico delle spese sostenute dal Sig. Wahlström.
- (1) GU C 31 dell'1. 2. 2014, pag. 23.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 — KE (\*)/AFE (Causa F-120/13) (¹)

(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Personale di agenzia — Riduzione del personale — Quadro finanziario pluriennale dell'AFE — Soppressione di due posti della tabella dell'organico — Rispetto delle formalità essenziali — Diritto al contraddittorio — Direttive interne — Interesse del servizio)

(2014/C 395/80)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: KE (\*) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia ferroviaria europea (rappresentanti: G. Stärkle, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

# Oggetto

La richiesta di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Agenzia ferroviaria europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute KE (\*).
- 3) KE (\*) sopporta la metà delle proprie spese.
- (1) GU C 45 del 15. 2.2014, pag. 47.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 settembre 2014 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-149/12) (1)

(Funzione pubblica — Invalidità — Indennità di invalidità — Decurtazione operata sull'indennità di invalidità)

(2014/C 395/81)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvoato)

(\*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

IT

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

### Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento del recupero mensile dell'importo di EUR 500 prelevati sulle allocazioni di invalidità del ricorrente per i mesi da aprile a giugno 2012.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
- 2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.
- (1) GU C 108 del 13.4.2013, pag. 38.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 — Prigent/ Commissione

(Causa F-111/13) (1)

(Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorsi generali EPSO/AD/230/12 (AD 5) e EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Condizione di ammissibilità relativa all'esperienza professionale del concorso EPSO/AD/231/12 (AD 7) non soddisfatta — Riassegnazione al concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Iscrizione sull'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Interesse ad agire — Tardività del reclamo — Domande di riesame successive)

(2014/C 395/82)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Oliver Prigent (Fentange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Moyse)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti J. Currall e G. Gattinara)

# Oggetto

La domanda di annullare, da un lato, la decisione di EPSO di non ammettere il ricorrente alla fase di selezione del concorso EPSO/AD/231/12 (AD7) e di riassegnarlo al concorso EPSO/AD/230/12 (AD5) e, dall'altro, di annullare la decisione di iscriverlo sull'elenco di riserva del summenzionato concorso AD5 e di risarcire i danni materiali e morali che egli afferma di aver subito.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
- 2) Il sig. Prigent sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 31 dell'1.2.2014, pag. 22.